

Tribunale di Milano

Sezione III civile

1073/2013 R. G. E.

Il G. E., dott. Giuseppe Fiengo, letta l'istanza depositata dal delegato il 16.4.2019, dispone che il delegato provveda alla fissazione di nuovo esperimento di vendita e si faccia rimborsare le somme già versate per la pubblicità dal gestore della vendita;

rilevato che non v'è, allo stato, certezza in ordine alla possibilità, per il gestore della vendita telematica di verificare l'effettiva provenienza dell'offerta telematica e ritenuto, allo stato, che tale circostanza valga ad integrare il pregiudizio per l'interesse dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura di cui all'art. 569, co. 4, c.p.c., dispone, in parziale modifica della delega delle operazioni di vendita già in atti, che il delegato non proceda, per il futuro, alla fissazione di esperimenti di vendita telematica.

Si comunichi.

Milano, il 22/04/2019.

Il G. E.

Dott. Giuseppe Fiengo

